

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4032

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato PISICCHIO

Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati

Presentata il 13 settembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, meglio noto come « riforma Gelmini » ha lasciato irrisolta la *vexata quaestio* dei ricercatori universitari confermati, attribuendo loro una condizione giuridica residuale, quella di appartenenti a un ruolo a esaurimento. Una condizione « ibrida », che non solo si mostra inconsapevole della difficoltà in cui versano la didattica e la ricerca nelle università italiane, in cui la carenza di personale docente, anche a causa del pensionamento dei docenti di prima e di seconda fascia, sta creando oggettive difficoltà all’intero sistema, ma che trascura anche di valutare l’importanza di profili che attengono alla dignità del lavoro del ricercatore, con riverberi suscettibili di sollevare problemi di compatibilità con il dettato costituzionale. È infatti nota la circostanza che sono migliaia i ricercatori confermati che svolgono una funzione docente, con titolarità di corsi di

insegnamento per supplenza o affidamento negli atenei italiani, specialmente a partire dalla fine degli anni ’90, quando, con il crescente aumento dell’offerta didattica delle università, il coinvolgimento dei ricercatori nell’attività di docenza si impose, fino a diventare essenziale al fine di assicurare i percorsi formativi proposti dall’Ateneo. Con la legge 4 novembre 2005, n. 230, peraltro, questo « spostamento » dei ricercatori verso l’area della docenza trovò un riconoscimento, seppur temporaneo, mediante l’ingresso nell’ordine della figura del « professore aggregato ». Negli ultimi dieci anni e, in particolare, dopo l’entrata in vigore della riforma Gelmini, le ragioni che spingevano a promuovere l’istituzione di una figura didattica come il professore aggregato sono diventate ancora più forti, a causa del depauperamento del corpo docente, della lentezza della macchina concorsuale legata alle procedure di abilitazione e del conseguente affermarsi della figura di ricercatore confermato, sempre

più spesso chiamato a svolgere organicamente funzioni di docenza. Al tempo stesso si è assistito a una sistematica disattenzione nei confronti della figura del ricercatore confermato, con pregiudizio per la dignità del lavoro, le ragioni dell'equità e, soprattutto, il funzionamento complessivo della vita universitaria.

Pertanto, l'istituzione della terza fascia della docenza contenuta nella presente proposta di legge sottoposta all'attenzione della Camera dei deputati e condivisa dalle stesse istituzioni universitarie (dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, ad esempio) si manifesta come un'esigenza cui offrire una convincente risposta normativa, in grado, da un lato, di dare una soluzione concreta all'accresciuto fabbisogno di docenza degli atenei e, dall'altro lato, capace di costituire il necessario riconoscimento delle funzioni di docenza da anni svolte dalla maggior parte dei ricercatori universitari. È necessario, peraltro, sottolineare come questa esigenza debba potersi soddisfare con interventi che non aggiungano alcun aggravio economico per il bilancio dello Stato e delle università (le quali, anzi, potranno risparmiare le risorse annualmente destinate ad affidamenti e supplenze): infatti, come è precisato nella presente proposta di legge, a coloro che saranno inquadrati nella terza fascia dei professori universitari continueranno ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti per i ricercatori universitari del ruolo ad esaurimento in materia di trattamento economico e di stato giuridico.

La presente proposta di legge, pur tenendo conto del dibattito parlamentare che ha riguardato (nelle passate legislature) le numerose iniziative legislative volte istituire la terza fascia della docenza universitaria, propone una soluzione della questione che vuole riuscire a realizzare gli obiettivi evidenziati senza scardinare gli assetti giuridici vigenti, nella convinzione che questa sia l'unica strada da percorrere se si vuole davvero provare a portare a compimento una riforma importante (socialmente, oltre che dal punto di vista ordinamentale), utile e (e non è poco) senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Sotto il profilo tecnico, la presente proposta di legge, che si compone di tre articoli, prevede, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della terza fascia della docenza universitaria. L'elemento di novità, introdotto rispetto alle altre iniziative legislative presentate sull'argomento, è costituito dal fatto che alla terza fascia accedono (come previsto al comma 3), a domanda, i ricercatori universitari confermati, ossia i ricercatori che hanno superato il giudizio di conferma previsto all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel quale si dispone, appunto, che i ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti a un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale (composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e un associato) che valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore. Posto che tutti i ricercatori universitari dovevano essere sottoposti al giudizio di conferma e che solo il superamento di tale giudizio determinava l'appartenenza « definitiva » del ricercatore stesso al ruolo, la disposizione di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge riesce, da un lato, ad assicurare che l'accesso alla docenza (alla terza fascia) possa avvenire quando il ricercatore abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità scientifica — la qual cosa trova garanzia nella circostanza che il soggetto ha superato due concorsi di carattere nazionale, uno per divenire ricercatore e un altro per superare il giudizio di conferma — mentre, da un altro lato, permette l'accesso alla docenza universitaria al ricercatore che (con il superamento del giudizio di conferma) ha fatto ingresso definitivo nel ruolo.

Il comma 2 indica quali soggetti possono accedere alla terza fascia della docenza.

Il comma 3 determina le condizioni e i requisiti per l'accesso alla terza fascia della docenza mentre al comma 4 dell'articolo 1, definita la denominazione di professori di terza fascia o, semplicemente, di professori, si precisa che a coloro che saranno

inquadri nella terza fascia della docenza continueranno ad essere applicate, salve le disposizioni speciali previste dalla presente proposta di legge, le norme vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico dei ricercatori universitari: ciò esclude, come si è detto, che dalla riforma possano derivare oneri a carico del bilancio dello Stato e delle università.

L'articolo 2 della proposta di legge dispone in ordine ai compiti e ad alcune prerogative dei professori universitari di terza fascia: ad essi (comma 1) le strutture didattiche della facoltà di appartenenza attribuiscono, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di insegnamento e agli stessi si applicano (comma 2) le disposizioni vigenti per i professori di prima e di seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, di congedi per attività didattiche e scientifiche e di accesso ai fondi di ricerca. Al comma 3 si stabilisce che i professori di terza

fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, ad eccezione di quelle che riguardano procedure relative alle persone dei professori di prima e di seconda fascia. Al comma 4 si precisa che ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche, mentre il loro elettorato passivo è rimesso alla disciplina statutaria dei singoli atenei, con esclusione della possibilità di elezione a rettore.

Con l'articolo 3 si provvede al coordinamento tra le disposizioni vigenti e la nuova disciplina proposta, mediante l'introduzione dell'articolo 12-*bis* della legge 19 novembre 1990, n. 341, che permette l'attribuzione, in affidamento o supplenza, di ulteriori corsi ai professori, trattandosi di uno strumento che garantisce agli atenei una certa elasticità nella copertura integrale degli insegnamenti. Le norme di tale articolo riproducono, in sostanza, quelle già previste dall'articolo 12 della stessa legge n. 341 del 1990, abrogato dal comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Professori universitari di terza fascia).

1. È istituita la terza fascia del ruolo dei professori universitari.

2. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

a) professori ordinari e straordinari o professori di prima fascia;

b) professori associati o professori di seconda fascia;

c) professori aggregati o professori di terza fascia, ad esaurimento.

3. Nella terza fascia dei professori universitari sono inquadrati, a domanda, da presentare alla facoltà di appartenenza, i ricercatori universitari di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato il giudizio di conferma di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I soggetti inquadrati nella terza fascia dei professori universitari assumono la denominazione di professori o di professori di terza fascia. A coloro che sono inquadrati nella terza fascia del ruolo dei professori universitari continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti per i ricercatori universitari di ruolo in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente legge.

ART. 2.

(Altre disposizioni sui professori universitari di terza fascia).

1. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e in coerenza con le relative esigenze, nonché assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche della facoltà di appar-

tenenza attribuiscono ai professori di terza fascia, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di insegnamento non coperti da professori di prima o di seconda fascia ovvero regolari attività di insegnamento funzionali agli obiettivi formativi dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca e degli altri percorsi formativi.

2. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni vigenti per i professori di prima e di seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, di congedi per attività didattiche e scientifiche nonché di accesso ai fondi di ricerca.

3. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle deliberazioni di essi, ad eccezione di quelle concernenti le procedure relative alle persone dei professori di prima e di seconda fascia.

4. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. Il loro elettorato passivo è regolato dallo statuto dell'università, restando comunque escluso l'elettorato passivo alla carica di rettore.

ART. 3.

(Norme di coordinamento).

1. Prima dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — *(Disposizioni in materia di affidamento e supplenza di corsi o moduli).* — 1. Le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli. Tali affidamenti non conferiscono comunque il diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

2. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti

dell'impegno orario complessivo previsto per i professori dalle norme vigenti, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatta salva la possibilità prevista dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

PAGINA BIANCA



17PDL0045470